

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 3096/2010, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da TL FASHION sas di Tiziana Labruto & C. con l'avv. Emanuela Carcereri di Vicenza nei confronti di

Fallimento Area Maglia srl, in liquidazione, in persona del Curatore, dr.ssa Monica Auditore con l'avv. Federico Casa di Vicenza; sentita la relazione del giudice incaricato; ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che sono in discussione:

- la collocazione delle prestazioni nell'ultimo anno anteriore alla cessazione del rapporto ai fini del riconoscimento del privilegio;

- la quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, ferma la sua spettanza;

- la spettanza dell'indennità sostitutiva di clientela;

sulla collocazione annuale delle prestazioni: considerato che l'opponente ha dato prova della cessazione del rapporto nel mese di ottobre del 2008 (teste ZICHE Giovanni), ad iniziativa della stessa preponente e senza preavviso, come è stato riconosciuto anche dal Fallimento all'esito della istruttoria;

ritenuto, quindi, che l'ultimo anno di attività rilevante ai fini del riconoscimento del privilegio vada calcolato a ritroso fino al novembre del 2007;

considerato, a tal fine, che si debba fare riferimento alla data fattura (cfr. pag. 5 memoria costitutiva del Fallimento), e che tutte le fatture in discussione hanno scadenza successiva al mese di ottobre del 2007;

ritenuto quindi spettante il privilegio su tutte le fatture per cui è chiesto ulteriore privilegio, per un importo totale di € 7.352,05 (al lordo della R.A. e al netto dei contributi previdenziali), già ammesso al passivo in chirografo, posto che:

- totale fatturato: € 19.275,74 (doc. 7);

- spettante in privilegio, fatture ultimo anno: € 17.758,13 (cfr. ee/cc doc. 8, di cui al doc. 7);

- spettante in chirografo, fatture ultrannuali: € 1.517,16 (cfr. ee/cc doc. 8, di cui al doc. 7);

- totale ammesso al passivo in privilegio: € 16.217,67, inferiore allo spettante, con domanda limitata al riconoscimento del privilegio sulla sola somma già ammessa in chirografo, € 7.352,05;

sulla quantificazione dell'indennità di mancato preavviso:

ritenuta la spettanza del preavviso per quanto emerso dall'istruttoria orale;

ritenuto che la base di calcolo per l'indennità debba essere quella risultante dal doc. n. 11 di parte opponente (€ 26.516,32, importo provvigioni del 2007, l'anno anteriore alla cessazione del rapporto), e non dal doc. 9 (€ 13.882,75), poiché l'opponente aveva precisato nell'atto introduttivo di avere commesso (proprio con riferimento al doc. n. 9) un errore di calcolo, e ciò non aveva formato oggetto di tempestiva contestazione da parte del Fallimento;

ritenuto che il Fallimento vorrebbe riconoscere un solo mese di indennità, poiché nel novembre del 2008 la ditta ha chiesto il concordato preventivo e, quindi, il periodo semestrale di preavviso non avrebbe potuto essere comunque lavorato;

ritenuto, invece, che spettino tutti i sei mesi di preavviso, poiché l'indicazione semestrale serve solo ad effettuare il calcolo, e non ha necessaria corrispondenza con il tempo residuo lavorabile, anche perché il diritto, nella sua integrità anche contabile, è maturato nel momento in cui non è stato comunicato il preavviso, a prescindere dalle vicende successive (Cass. 21 maggio 2007 n. 11740), che non possono influire sul calcolo di una spettanza ormai acquisita, data altresì l'efficacia meramente obbligatoria, e senza diritto alla prosecuzione del rapporto, di tale indennità (Cass. 4 novembre 2010 n. 22443);

ritenuto quindi spettante a titolo di mancato preavviso l'importo di € 13.258,16;

sulla spettanza dell'indennità sostitutiva di clientela:

ritenuto che il riconoscimento ad un agente dell'indennità suppletiva di clientela presuppone che la società, dopo che è cessato il rapporto, continui ad avvalersi della struttura di clienti posta in funzione dall'agente stesso e che, perciò, quest'ultimo vada compensato per il risultato di cui continua a godere l'azienda preponente (cfr. art. 1751 c.c.), ed infatti l'indennità in discorso ha natura risarcitoria

(Cass. 16 dicembre 2004 n. 23455), per cui se ne deve escludere la spettanza in assenza di danno;
rilevato che nulla di ciò ha provato l'attrice, che doveva dimostrare che la rete di clientela attivata è stata ancora utilizzata dalla preponente fallita, che ha tratto ulteriore vantaggio dal lavoro dell'agente, il quale, invece, normalmente conserva tutti i contatti con la clientela di cui si tratta e la destina ad altri preponenti, conservandone per sé l'utilità;
ritenuta, pertanto, non spettante l'indennità in discorso;
ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;
ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza reciproca, atteso l'esito concreto della lite, per cui risulta equo compensare le stesse;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dispone che il credito per provvigioni di € 7.352,05, già ammesso al passivo in chirografo, venga ricollocato col privilegio ex art. 2751bis, n. 3, c.c.;

ammette al passivo del Fallimento l'ulteriore credito di € 13.258,16, a titolo di indennità di mancato preavviso, con il medesimo privilegio;

manda al Curatore per l'opportuna variazione dello stato passivo;

compensa le spese processuali.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 22.11.2012.

Provvedimento depositato il 27 novembre 2012

*